

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna - VR
Tel. casa: 045 8581200 Cell. 3485214565
e_mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Ulteriore integrazione alla segnalazione:
ENV.A.2/MA/mm/ARES (2009) 76466
e Procura Repubblica: **08/805 ANCNR**



Caselle di Sommacampagna, 11 Giugno 2009

Alla Commissione Europea
Direzione Generale - Ambiente
ENV.A.2 - Infrazioni
B-1049 Bruxelles (Belgio)

e per conoscenza a:

Alla Procura della Repubblica
presso Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

Oggetto:

Infrazione V.I.A. – V.A.S. Interporto “Quadrante Europa” - Richiesta INTERVENTO C.E.

Nella lettera inviata ieri, identico oggetto, avevo evidenziato che in data 12 Maggio 2009 (erroneamente sulla lettera c'è scritto: 2008) una lettera, con lo stesso oggetto di quella inviata al Consorzio Z.A.I. - Interporto Quadrante Europa... ma di diverso contenuto, era stata inviata all'Ufficio Ecologia del Comune di Verona.

In data odierna, il sottoscritto, alla suindicata richiesta di documenti, ha ottenuto una risposta dall'Ufficio Ecologia del Comune di Verona... **ma senza il allegato l'aver ricevuto nessuno dei documenti che erano stati richiesti.** Solo una risposta formale che, *“e per conoscenza”*, è stata anche inviata alla Commissione Europea e alla Procura della Repubblica, con lettera datata 9 Giugno 2009 prot. 137695 del 10.6.2009.

Dalla lettura della missiva oggi ricevuta, il sottoscritto, non ritiene che quanto ivi contenuto possa essere soddisfacente alle richieste espresse in quanto non è rispettosa del diritto di accesso agli atti ai sensi del D.Lgs. 195 del 19.8.2005 di recepimento della direttiva 2003/4CE concernente l'accesso all'informazione ambientale e ai sensi della Legge n. 108/2001 di recepimento della Convenzione di Aarhus sull'informazione e sulla partecipazione del pubblico in materia di ambiente, anche se nella prima pagina della di oggi lettera, senza mai citarlo espressamente, vi sono alcuni paragrafi trascritti proprio dal D.Lgs. 195-2005.

Considerato che anche questa lettera, verrà pubblicata su: www.vivicaselle.eu realizzato per informare la popolazione di Caselle in merito alle impattanti problematiche ambientali che contraddistinguono la qualità della vita dei cittadini qui residenti, il sottoscritto ritiene che prima di concludere questa nuova lettera, sia ora necessario riportare alcuni brani del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 - "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" evidenziando **in grassetto** i brani più significativi e che **potrebbero essere utili a far comprendere alla popolazione qui residente... dei loro fondamentali diritti...** in particolare: il diritto all'informazione sui problemi ambientali.

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto, nello stabilire i **principi generali in materia di informazione ambientale**, e' volto a:
- garantire **il diritto d'accesso all'informazione ambientale** detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
 - garantire, **ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico** e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

Art. 3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, **l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta** ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

Art. 4. Cataloghi e punti d'informazione

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

Art. 5. Casi di esclusione del diritto di accesso

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di acces-

so. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.

Art. 6. Tariffe

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.

Art. 7. Tutela del diritto di accesso

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, **al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.**

Art. 8. Diffusione dell'informazione ambientale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'art. 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

Art. 9. Qualità dell'informazione ambientale... omississ.. Art. 10. Relazioni... omississ.. Art. 11. Aspetti organizzativi e procedurali delle regioni e degli enti locali ... omississ..Art. 12. Norme finanziarie e abrogazioni ... omississ...

Premesso quanto sopra riprodotto, il sottoscritto, prima di concludere questa ulteriore comunicazione, vuole evidenziare, sia alla Commissione Europea che alla Procura della Repubblica, che per la prima volta una Autorità Italiana ha risposto al sottoscritto ai sensi e ai dettami del **D.Lgs. 195 del 19.8.2005** e questo è evidente anche se, nella lettera oggi ricevuta, mai vi è un riferimento scritto... al "NON citato" Decreto.

Dalla lettura della lettera dell'Ufficio Ecologia del Comune di Verona appare poi evidente che non è stata data alcuna risposta al quesito che era stato sottoposto, in sintesi il sottoscritto aveva chiesto questo:

1° _ Per tutte le opere e gli interventi infrastrutturali, pubblici e/o privati, realizzati all'interno del "comparto" denominato "Quadrante Europa" esistono Decreti V.I.A. rilasciati... e/o in subordine... esistono e/o sono consultabili Decreti di Esclusione di V.I.A. a seguito di procedura di "screening" ?

(solo a titolo di esempio, tra questi interventi e opere, evidenzio: l'ampliamento del numero dei binari dell'interporto, l'insediamento dell'AutoGerma, il nuovo Centro AgroAlimentare, gli edifici ad oggi in corso di costruzione, le enormi aree destinate agli autoveicoli importati dall'estero, ecc ecc.)

2° _ Dall'entrata in vigore della Direttiva V.A.S. gli Accordi di Programma e/o le Convenzioni che hanno modificato e/o ampliato i Piani di Sviluppo del Quadrante Europa, stipulati con il Consorzio Z.A.I. sono stati sottoposti alla V.A.S. ?

Tutto ciò premesso, è pertanto evidente che presso l'ufficio Ecologia del Comune di Verona, **non risulta esservi agli atti... nessun Decreto V.I.A. e/o Nessun Decreto di Esclusione dalla V.I.A.** come, agli atti di detto ufficio, **non risulta esservi, nessun procedimento aperto e/o chiuso di V.A.S.** che sia relativo al Quadrante Europa.

Che un "semplice cittadino", con proprie personali risorse economiche, visto la di oggi risposta, ora debba riscrivere all'Ufficio Ecologia del Comune di Verona, credo che sarebbe solo dell'altro tempo inutilmente sprecato e pertanto il "reclamante" si rivolge nuovamente alla Commissione Europea, che credo abbia tutti gli strumenti per poter ottenere le indispensabili informazioni alla stessa necessarie, informazioni in materia ambientale che non sono state fornite al sottoscritto.

Le informazioni, che il sottoscritto aveva chiesto all'ufficio Ecologia del Comune di Verona erano finalizzate al solo scopo e al solo fine di poter accertare se da parte dell'Interporto "Quadrante Europa", vi era stata una violazione alla V.I.A. (Direttiva 85/337/CEE) e una violazione alla V.A.S. (Direttiva 2001/42/CE).

Il sottoscritto chiede pertanto un intervento urgente da parte della Commissione Europea per ottenere le informazioni necessarie per esaminare il reclamo e/o, in subordine, chiede un intervento della Procura della Repubblica al fine che sia accertato se vi è stata violazione alla V.I.A. e alla V.A.S. all'Interporto di Verona.

Colgo l'occasione di porgere i miei più distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle

Beniamino Sandrini

Verona, 9 giugno 2009

Egregio signor
Beniamino Sandrini
Via del Fante, 21
37066 CASELLE di Sommacampagna (VR)

E p.c.

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria – ARPAV
Corte G. Zanconati, 1
37122 VERONA

Commissione Europea
Direzione Generale Ambiente
ENV.A.2 – Infrazioni
B-1049 Bruxelles (Belgio)

Regione del Veneto
Segreteria regionale all'Ambiente e territorio
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Calle Priuli, 99
VENEZIA

All'Area Gestione del Territorio

Al CdiR Edilizia Privata

Al CdiR Pianificazione Territoriale

LORO SEDI



Oggetto: Infrazione V.I.A. – V.A.S. Interporto “Quadrante Europa” - Richiesta
documentazione - Nota 12 maggio 2008 pervenuta il 14 maggio 2009 P.G. n.
116662.

Si fa riferimento alla Sua lettera in oggetto.

Si assumono come riferimento anche gli indirizzi generali sull'accesso alle informazioni ambientali ricevuti dalla Direzione Area Gestione del Territorio del Comune di Verona.

Gli stessi, tra l'altro, evidenziano come l'informazione ambientale è di competenza esclusiva del Dirigente responsabile del servizio che la detiene o a cui è attribuito il procedimento amministrativo cui l'istanza fa riferimento; che, inoltre, i procedimenti relativi ad istanze di accesso relative a procedimenti di competenza di diversi uffici sono gestite direttamente da quello cui perviene l'istanza, limitatamente a quanto di competenza; per le altre informazioni lo stesso provvede ad individuare i Dirigenti responsabili delle diverse problematiche, trasmette a questi ultimi copia dell'istanza ed informa contestualmente il soggetto richiedente. Infine, se le istanze di accesso riguardano in tutto o in parte atti o procedimenti non detenuti o di competenza del Comune, può essere legittimamente in tutto in parte negato l'accesso, provvedendo, se si conosce quale azienda, autorità o ente detiene l'informazione, a comunicarlo al richiedente, affinché possa richiederla ad essi.

Ciò premesso, si trasmettono le seguenti informazioni/osservazioni.

Circa l'applicazione della direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS), nel prendere atto di quanto evidenziato dalla Commissione Europea con nota del 24 aprile 2009 (ENV A.2/MA/mm/ARES (2009) 76466), si osserva che il Piano di Area Quadrante Europa – con Variante n. 2 adottata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3769 del 6 dicembre 2005, ha provveduto a ridisciplinare, sia sotto il profilo normativo (*art. 14 NTA – all. C*) che cartografico (*allegato nell'allegato h*) "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica – Quadrante Europa", l'ambito territoriale definito come «**Quadrante Europa**», indicato nella tav. n. 1 del Piano di Area.

La variante n. 2 al PAQE è stata definitivamente approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione N. 3446 del 07 novembre 2006, consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 24/11/2006.

Il responsabile del procedimento di variante n. 2 al PAQE è la Regione del Veneto, Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, presso la quale possono essere eventualmente acquisite ulteriori informazioni e alla quale, in allegato alla presente, viene trasmessa copia della Sua istanza.

Relativamente all'ambito «**Quadrante Europa**» di interesse del Comune di Verona si comunica che i procedimenti urbanistici inerenti ai Piani Urbanistici Attuativi e relative varianti sono attribuiti al Centro di Responsabilità Pianificazione Territoriale, sito in Via Pallone n. 9 – Piano secondo - cui è già stata trasmessa copia della Sua istanza con nota del 27 maggio 2009 P.G. n. 127362.

Quanto all'applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva VIA), si comunica che i procedimenti relativi ad istanze o Denunce di inizio Attività relative all'ottenimento di titoli abilitativi presentate dal Consorzio ZAI o da altri soggetti aventi titolo nell'ambito dell'interporto, sono attribuiti al Centro di Responsabilità Edilizia Privata SUAP, con sede in Lungadige Capuleti, 7, cui è già stata trasmessa copia della Sua istanza con nota del 27 maggio 2009 P.G. n. 127362.

Si informa, infine, che:

- ai sensi della L.R. 26-3-1999 n. 10, *Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*, pubblicata nel B.U. Veneto 26 marzo 1999, n. 29, art. 4, le Autorità competenti per le procedure di VIA sono, secondo il vigente riparto di competenza, la Regione e la Provincia, cui spetta anche l'eventuale procedura di screening.;
- ai sensi dell'art. Art. 4 – *Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale* –, come integrato dall'art. Art. 14 - *Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS)* - della L.R. 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008), le procedure di VAS sono di competenza regionale, come da ultimo disciplinate con Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 791 del 31.03.09 - *Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.*

Distinti saluti.

Il Dirigente CdR Ambiente
Ing. Andrea Bombieri



Cni/2009/accesso/risposta_riaccesso.doc

Comune di Verona

Ambiente

Via Pallone 9 - 37121 - Verona

Tel. 045 80787 - Fax 045 8004488

e-mail Ecologia@comune.verona.it

www.comune.verona.it

P.I.: 00215150236

utilizziamo



agsm

energia rinnovabile
certificata RECS a 100% energia verde